



CITTA' di VALENZA
Corpo Polizia Locale

ORDINANZA Nr.144

ORDINANZA sulla CIRCOLAZIONE URBANA,
in attuazione alla D.G.R. 18 settembre 2006 n.66-3858.

IL SINDACO

RICHIAMATE le proprie Ordinanze n.2 del 10.01.2007, n.5 del 16.01.2007 e n.157 del 5.12.2007, di limitazioni e deroghe della circolazione dinamica dei mezzi più inquinanti all'interno della delimitazione del centro abitato cittadino;

PRESO ATTO che la situazione d'inquinamento atmosferico rilevata dagli organismi preposti, continua a presentare particolari criticità e che, pertanto, si rende opportuno adottare ulteriori provvedimenti, finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti in atmosfera e, quindi, per la tutela della salute pubblica;

VISTA la D.G.R. n.66-3858 del 18.09.2006 – Stralcio di piano per la mobilità, che prevede che i comuni istituiscano il divieto di circolazione per tutti i veicoli diesel EURO II immatricolati da più di dieci anni in tutto il centro abitato;

CONSIDERATO che durante il Tavolo Tecnico per gli interventi strutturali del 03.11.2009, svoltosi tra la Provincia di Alessandria ed i Comuni centro zona, è stata concordata l'introduzione congiunta di detto divieto a partire dal 1° gennaio 2010;

CONSIDERATO che, per i fini di cui sopra, è necessario regolamentare la circolazione viabile nel centro abitato cittadino mediante l'apposizione di segnali stradali, scelti tra quelli prescritti e riportati dal Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n.285 e relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495;

RAVVISATA la necessità di sospendere ogni provvedimento in contrasto con la presente Ordinanza;

VISTO il D. Lgs. n.285 del 30.04.1992 e s.m.i. riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e le norme del relativo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.R. n.495 del 16.12.1992;

VISTO l'art.50 del T.U. EE. LL., D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

INVITA

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana ed a privilegiare l'uso del mezzo pubblico, laddove è possibile, e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20° C., così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. n.412/'93 e D.P.R. n.551/'99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

ORDINA

- 1) A far data del **1° gennaio 2010**, nei **giorni feriali dal lunedì al venerdì**, è istituito il **blocco della circolazione dinamica su tutto il “centro abitato”** cittadino, di cui alla Del. G.C. Nr.573 del 25.06.1993 e s.m.i., per i **veicoli diesel EURO II immatricolati da più di 10 anni**, nei seguenti giorni ed orari:
 - **nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, sia per i mezzi privati** (veicoli per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente) **sia per i mezzi commerciali** (veicoli per trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton., utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio).
- 2) **Sono confermati i divieti e le deroghe già istituiti** con le Ordinanze n.2 del 10.01.2007, n.5 del 16.01.2007 e n.157 del 5.12.2007 e **precisamente:**
 - **nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, blocco della circolazione dinamica per i veicoli alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'EURO I**, per i **veicoli diesel con omologazioni precedenti all'EURO II**, per i **ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa EURO I immatricolati da più di 10 anni**, su tutto il “centro abitato” cittadino, secondo il seguente **orario:**
 - **dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, sia per i mezzi privati** (veicoli per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente) e **sia per i mezzi commerciali** (veicoli per trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton., utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio).
 - **è consentita la circolazione veicolare durante il blocco del traffico nelle seguenti località:**
 - Circ. Ovest;
 - C.so Matteotti, da Circ. Ovest a V.le Cellini;
 - V.le Cellini, da C.so Matteotti a Str. Pontecurone;
 - Str. Pontecurone;
 - Str. Vecchia Pontecurone, sino al parcheggio Ponte degli Spagnoli compreso;
 - P.le Cimitero;
 - Str. Oche;
 - Str. Citerna;
 - Str. Artigliano;
 - Via Del Castagnone, da Circ. Ovest a Str. Solero;
 - Str. Solero;
 - Via Dell'Artigianato;
 - V.le Della Repubblica, da Circ. Ovest a Str. Villabella e collegamento con l'ex SS.494;
 - CO.IN.OR.
- 3) E' **sospeso ogni provvedimento in contrasto con la presente Ordinanza** e restano in vigore le deroghe ai divieti di circolazione, come previste dalle precedenti Ordinanze n.2 del 10.01.2007 e n.5 del 16.01.2007.
- 4) Dovrà essere predisposta idonea segnaletica, come previsto dal Codice della Strada e, comunque, seguendo le disposizioni che saranno impartite dall'Ufficio Segnaletica comunale.
- 5) Si **demanda il controllo sul rispetto del presente provvedimento al Corpo Polizia Municipale di Valenza ed a tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio.**

6) La presente Ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune.

AVVERTE

che, in caso d'inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art.7, c.13, del D. Lgs. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. per l'inosservanza del divieto di circolazione.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art.76 D.P.R. n.445 del 28.12.2000.

- 1) In relazione al disposto dell'art.37, c.3, del D. L.gs. n.285/'92, è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le formalità di cui al regolamento emanato con D.P.R. n.495/'92.
- 2) Ai sensi della normativa vigente, s'informa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni sessanta naturali consecutivi o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi giorni naturali consecutivi dalla pubblicazione dell'atto.

Valenza, lì 05/12/2009.

F.to IL SINDACO
(Dr. Gianni Raselli)
